



G.D.G. srl
Iscritto al n° 849
del Registro degli Organismi di Conciliazione istituito presso il Ministero di Giustizia
Via Ripamonti, 22 - 20136 Milano
Tel.: 02 5831 7689 Fax 02 39195838
E- Mail: . segreteria@studiogdg.com Web pag: www.milanomediazioni.com
C.F./ P.I.:07487660966 Capitale Sociale: 10.000,00 euro I.V.



ACCORDO DI RECIPROCIITA' AI SENSI DELL'ART. 7 lettera C) DM 180/2010

TRA

G.D.G. srl, Organismo deputato alla gestione di tentativi di mediazione In sede stragiudiziale di seguito denominato PROPONENTE

E

O.MN.I.A., nella persona dell'amministratore pro tempore, dott.ssa Antonietta Fratocchi

Di seguito denominato ADERENTE

PREMESSO CHE:

a) ADR G.D.G. srl è un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, iscritto al n° 849 del Registro degli Organismi deputati a gestire i tentativi di mediazione istituiti presso il Ministero della Giustizia che opera attivamente sul territorio nelle gestione di procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dal D.lgs n° 28 del 04/03/2010 e Decreto del Ministero della Giustizia n° 180/2010 in materia civile e commerciali.

b) O.MN.I.A. è un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, iscritto al n° 770 del Registro degli Organismi deputati a gestire i tentativi di mediazione istituiti presso il Ministero della Giustizia che opera attivamente sul territorio nelle gestione di procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dal D.lgs n° 28 del 04/03/2010 e Decreto del Ministero

201501_contratto_reciprocità_Rev._6



G.D.G. srl
Via Ripamonti, 22 - Milano
Tel 0258317889 / 0289698179
Fax 0239195838
mail: milano@studiogdg.com
Iscritto C.C.I.A.A. Milano n° REA 1962440



G.D.G. srl
Iscritto al n° 849
del Registro degli Organismi di Conciliazione istituito presso il Ministero di Giustizia
Via Ripamonti, 22 - 20136 Milano
Tel.: 02 5831 7689 Fax 02 39195838
E- Mail: segreteria@studiogdg.com Web pag: www.milanomediazioni.com
C.F./ P.I.:07487660966 Capitale Sociale: 10.000,00 euro I.V.



della Giustizia n° 180/2010 in materia civile e commerciali.

c) entrambe le parti svolgono, fra le altre, attività di mediazione civile e ADR, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010 e l.ss. mm. e. il. ;

d) Le parti convengono di avvalersi delle reciproche strutture così come indicato nell'allegato al presente accordo (ulteriori sedi potranno essere successivamente integrate o escluse previa comunicazione scritta) e dei reciproci mediatori per singoli affari di mediazione da svolgere nei rispettivi territori di competenza, ai sensi del D.M. 180/2010 , art 7, comma 2, lettera C);

e) l'istituzione della sede territoriale ed i rispettivi rapporti di reciprocità sarà comunicata da entrambi gli Enti al Ministero della Giustizia;

f) Per "**sede Titolare**" di un procedimento di mediazione si intende la parte che abbia ricevuto l'istanza per tale mediazione e presso cui risulti, pertanto, iscritto il relativo procedimento.

g) Per sede reciproca si intende l'organismo competente territorialmente che ospita la mediazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Diritti del responsabile della sede reciproca

1.1 Fermo restando che l'amministrazione dei procedimenti resta centralizzata ed affidata alla sede Titolare, la stessa, riconosce alla sede reciproca, a titolo di

201501_contratto_reciprocità_Rev._6



G.D.G. srl
Via Ripamonti, 22 - Milano
Tel 0258317689 / 0289698179
Fax 0239195838
mail: milano@studiogdg.com
Iscritto C.C.I.A.A. Milano n° REA 1962440



G.D.G. srl
iscritto al n 849
del Registro degli Organismi di Conciliazione Istituito presso Il Ministero di Giustizia
Via Ripamonti, 22 - 20136 Milano
Tel.: 02 5831 7689 Fax 02 39195838
E- Mail: . segreteria@studlogdg.com Web pag: www.milanomediazioni.com
C.F./ P.I.:07487660966 Capitale Sociale: 10.000,00 euro I.V.



parziale e forfettario rimborso, una quota delle spese di avvio del procedimento, netto I.v.a. come da art. 5 del presente documento.

1.2 Fermo restando l'applicazione del principio di rotazione e competenza degli affidamenti degli incarichi, di cui al regolamento dell'Organismo, qualora nella zona di competenza della sede reciproca siano presenti più mediatori accreditati, il responsabile di sede può indicare un mediatore scelto all'interno della lista dei mediatori accreditati che potrà essere nominato per il procedimento.

Art. 2 - Obblighi del responsabile della sede reciproca

2.1 il responsabile della sede reciproca non ha nulla a pretendere, per nessun titolo o ragione, dalla sede centrale per l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, neppure a titolo di rimborso spese, se non preventivamente concordate.

2.3 il responsabile della sede reciproca si attiene alle istruzioni della sede centrale per quanto riguarda la funzionalità della sede e la modalità di esercizio del servizio in ottemperanza del regolamenti vigenti. Si attiene, altresì, alle norme stabilite dal Ministero della Giustizia che esercita il controllo sugli Organismi che è tenuto a conoscere senza bisogno di specifica comunicazione da parte dell'Organismo.

2.4 il responsabile della sede reciproca, avendo dichiarato che i locali sono idonei allo svolgimento dei procedimenti di mediazione, tiene indenne la sede

201501_contratto_reciprocità_Rev._6



G.D.G. srl
Via Ripamonti, 22 - Milano
Tel 0258317689 / 0289666179
Fax 0239195838
mail: milano@studlogdg.com
iscritto G.C.I.A.A. Milano n° REA 1962440



Centrale da qualsivoglia danno arrecato a terzi dalla frequentazione dei predetti locali, con diritto di rivalsa, qualora qualcuno avanzi pretese in tal senso.

2.5 Il responsabile della sede reciproca non è tenuto, per nessuna ragione, a mettere a disposizione del mediatore e delle parti altri servizi o prestazioni, di qualsiasi natura e genere. Qualora, a titolo di liberalità, offrisse altri servizi o prestazioni non potrà mai avanzare pretese o richieste di rimborso alle parti, al mediatore ed alla sede centrale.

2.6 il responsabile della sede reciproca, conscio del fatto che tutti gli adempimenti amministrativi legati alla mediazione sono a carico della sede Titolare e che l'amministrazione dei procedimenti è centralizzata presso la sede legale, si impegna a tenere indenne la sede Titolare da qualsivoglia responsabilità o rapporto con i suoi collaboratori dipendenti e coadiutori, che mai potranno vantare pretese nei confronti della sede Titolare, a qualsiasi titolo o ragione.

2.7 Il responsabile della sede reciproca garantisce alla sede Titolare e alle parti che accedono al procedimento di mediazione, la riservatezza e l'inaccessibilità ai dati e documenti depositati presso la sede territoriale da parte di terzi, ponendo in essere ogni opportuna salvaguardia.

2.8 Il responsabile della sede reciproca indica un mediatore tra quelli iscritti presso il proprio organismo e , salvo accordi differenti, è responsabile del





rapporto economico e lavorativo instaurato con lo stesso.

Art. 3 -Obblighi della sede Titolare

3.1 La sede titolare si impegna a disciplinare, in accordo con il responsabile della sede reciproca, l'utilizzo della sede e dei mediatori, con salvaguardia della effettiva erogazione del servizio di mediazione, che l'Organismo è impegnato legalmente e deontologicamente erogare.

Art. 4 - Norme funzionali

4.1 Il responsabile di sede reciproca riceve le domande di proposte di mediazione, offrendo una consulenza preventiva gratuita alle parti sulle regole del procedimento di mediazione, in base alla legge e ai regolamenti di mediazione dell'Organismo. Consegna alle parti la documentazione e la modulistica prevista dalla legge e dal regolamento dell'Organismo. anticipa immediatamente in via telematica, alla sede centrale i verbali o ogni altra informazione scaturita dall'Incontro di mediazione, sia questo programmatico o conciliativo.

4.2 Il responsabile della sede reciproca comunica mensilmente alla sede centrale quali siano i giorni e gli orari nei quali la sede è a disposizione per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione. Qualsiasi modifica deve essere comunicata in tempo utile affinché l'Organismo, i mediatori e chi ha interesse possa venirne a conoscenza.

4.3 Il responsabile della sede reciproca si impegna ad osservare, e a far





osservare, i regolamenti e il codice etico dell'Organismo, nonché ogni altra direttiva, non in contrasto con il presente accordo, emanata dall'Organismo.

Art. 5 Compensi

5.1 La sede Titolare riconosce alla sede reciproca:

- euro 15,00 oltre iva quali diritti di segreteria per ogni incontro programmatico svolto fisicamente presso la sede reciproca.
- tutti gli importi dovuti dalla parte invitata.

Art. 6 Altre norme

6.1 Il presente accordo ha validità di anni 1 (uno) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si rinnova, per tacito accordo, se non disdetto almeno tre mesi prima della sua scadenza.

6.2 Le parti sono libere di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, dando un congruo preavviso, fermo l'impegno di entrambi di permettere l'espletamento delle procedure in corso. Della risoluzione del contratto le parti ne daranno comunicazione al Ministero della Giustizia.

6.3 il mancato adeguamento, o l'impossibilità di adeguarsi alle indicazioni funzionali per lo svolgimento del servizio ed alle norme di legge o di regolamenti ministeriali è causa di risoluzione del presente contratto.

Tivoli, li 30/11/2015

PROPONENTE
G.D.G. srl
Via Ripamonti, 22 - Milano
Tel 02 5831 7689 Fax 02 39195838
E-mail: milano@studiogdg.com
iscritto C.C.I.A.A. Milano n° REA 1962440
201501_contratto_reciproca_Rev_6

ADERENTE

Antonia Frattolacci